

**CIRCOLARE SUI NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE
DI PROFESSIONALITA' DEI MAGISTRATI**

Sommario

PARTE I: OGGETTO DELLA VALUTAZIONE E CRITERI DI GIUDIZIO.....	3
<i>Capo I</i>	3
<i>Disposizioni generali.....</i>	3
Articolo 1	3
Articolo 2	4
Articolo 3	4
Articolo 4	5
<i>Capo II.....</i>	5
<i>Indicatori e criteri di giudizio dei parametri di valutazione</i>	5
Articolo 5	5
Articolo 6	6
Articolo 7	6
Articolo 8	7
Articolo 9	8
Articolo 10	9
Articolo 11	9
<i>Capo III</i>	9
<i>Giudizio finale sulla valutazione di professionalità.....</i>	9
Articolo 12	9
Articolo 13	10
Articolo 14	10
PARTE II: FONTI DI CONOSCENZA E RILEVANZA DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI.....	10
Articolo 15	10
Articolo 16	11
Articolo 17	13
PARTE III: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE	13
<i>Capo I</i>	13
<i>Inizio del procedimento, relazione del magistrato in valutazione e rapporto del dirigente</i>	13
Articolo 18	13
Articolo 19	14
Articolo 20	15
<i>Capo II.....</i>	16
<i>Attività dei Consigli giudiziari</i>	16
Articolo 21	16
Articolo 22	16
Articolo 23	17
<i>Capo III</i>	17
<i>Casi particolari: pareri e rapporti parziali</i>	17
Articolo 24	17
Articolo 25	17
Articolo 26	18
Articolo 27	18
Articolo 28	18
<i>Capo IV.....</i>	18
<i>Attività del Consiglio superiore della magistratura</i>	18

Articolo 29	18
Articolo 30	19
Articolo 31	19
Articolo 32	19
Articolo 33	20
PARTE IV: MAGISTRATI FUORI RUOLO, P.E.D. E DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Articolo 34	21
Articolo 35	22
Articolo 36	23
Articolo 37	23

CIRCOLARE SUI NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ DEI MAGISTRATI

“Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati, in attuazione degli articoli 10 bis, 11, 11 bis e 11 ter del decreto legislativo n. 160/2006 come modificati e/o introdotti dal decreto legislativo n. 44/2024”

PARTE I: OGGETTO DELLA VALUTAZIONE E CRITERI DI GIUDIZIO

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Periodo di valutazione

1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data del D.M. di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.
2. Il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge n. 71/2022¹, o per lo svolgimento del mandato elettorale europeo², non è utile alla maturazione del quadriennio e di esso non si tiene conto ai fini dell'acquisizione delle qualifiche professionali connesse alle valutazioni di professionalità e del trattamento economico a queste collegato³.
3. Non sono utili alla maturazione del quadriennio i periodi nei quali il magistrato non presta attività lavorativa per le ipotesi di sospensione dalle funzioni di cui agli articoli 10, 21 e 22 del d.lgs. n. 109/2006, nonché nei casi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art. 69 del testo unico n. 3/1957; di congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000; di congedi per la formazione di cui all'art. 5 della medesima legge n. 53/2000; di ricongiungimento con il coniuge all'estero di cui alla legge n. 26/1980 ed alla legge n. 333/1985.
4. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, il periodo di valutazione del magistrato sopravanza quello ordinario, al quale si aggiunge la durata della causa di mancata prestazione dell'attività lavorativa di cui al comma che precede.
5. Resta ferma, nel caso di cessazione degli effetti della sospensione cautelare di cui all'articolo 23 del d.lgs. n. 109/2006, la successiva retrodatazione degli effetti delle delibere già emesse.
6. Ove il magistrato sia stato condannato in via disciplinare alla perdita di anzianità, la decorrenza di tutte le valutazioni di professionalità positive conseguite per i periodi successivi alla condanna disciplinare sarà posticipata tenendo conto dell'entità temporale della condanna inflitta. Il periodo

¹ **Art. 17** (Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

² **Legge n. 18 del 24 gennaio 1979** (*Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*) e articolo 15 della legge n. 71 del 17 giugno 2022.

³ Le disposizioni di cui al comma 2 - in cui sono confluite quelle dell'articolo 11, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 160 del 2006, come sostituito dal d.lgs. n. 44/2022 - si applicano ai magistrati che hanno assunto le cariche da esso previste dopo la data della sua entrata in vigore (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 44/2023).

conteggiato come perdita di anzianità dovrà essere valutato in aggiunta al primo quadriennio successivo, anche solo in parte, alla data di irrevocabilità della condanna disciplinare, con la conseguenza che il complessivo periodo di valutazione sarà costituito dal quadriennio e dal periodo conteggiato come perdita di anzianità.

7. Qualora nel quadriennio in valutazione risultino compresi periodi nei quali il servizio non sia stato effettivamente prestato, la valutazione di professionalità andrà operata con riferimento agli elementi risultanti dalla autorelazione ovvero da altri atti o documenti eventualmente prodotti dall'interessato o acquisiti d'ufficio nel corso del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della vigente circolare in materia di assenze⁴.

8. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche ai periodi di valutazione biennali e annuali conseguenti alle valutazioni negative e non positive.

Articolo 2

Elementi estranei alla valutazione

1. La valutazione non può attenersi alla sfera privata del magistrato, salvo che risultino dati di rilievo disciplinare o penale ovvero ai fini dell'art. 2 r.d.l. n. 511/1946; in questi casi, il Consiglio e, ove possibile, il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ne verificano l'incidenza sui requisiti e sui parametri di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, gli orientamenti politici, ideologici o religiosi del magistrato non possono costituire elementi rilevanti ai fini della valutazione di professionalità.

3. La valutazione di professionalità, riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti, ovvero funzioni ad esse equiparabili, non può riguardare l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.

Articolo 3

Requisiti: indipendenza, imparzialità ed equilibrio

1. L'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio costituiscono imprescindibili condizioni della positiva valutazione di professionalità.

2. L'indipendenza consiste nello svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione.

3. L'imparzialità consiste nell'esercizio della giurisdizione condotto in modo obiettivo ed equo rispetto alle parti.

4. L'equilibrio consiste nell'esercizio della giurisdizione condotto con senso della misura e moderazione, non determinato dagli orientamenti ideologici, politici e religiosi del magistrato ed ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificati.

5. L'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio sono valutati in relazione all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, tenuto conto della gravità del fatto o dei fatti ascrivibili al magistrato anche alla luce delle possibili ripercussioni negative nel tempo sulla credibilità e correttezza dell'esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del magistrato.

6. Il profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio del magistrato è:

- 'positivo' quando non emergono dati oggettivi che ne evidenziano difetti e deve essere espresso con la formula "nulla da rilevare".

- 'negativo' quando, anche in relazione ad uno solo di essi, emergono dati oggettivi che ne evidenzino difetti, secondo quanto indicato ai commi 5 e 6.

⁴ **Art. 19** (Circolare n. P. – 23842 del 22 dicembre 2022)

1. Nell'ambito delle valutazioni di professionalità si tiene conto dei periodi di congedo o aspettativa previsti dagli articoli precedenti e delle relative cause, al fine di escludere eventuali profili di criticità sui parametri in valutazione.

Articolo 4

Parametri di valutazione

1. La valutazione di professionalità riguarda, oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, i parametri-della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell'impegno di cui all'articolo 11, comma 2, d.lgs. n. 160/2006, da valutarsi sulla base degli indicatori e dei criteri di giudizio di cui al Capo II.

Capo II

Indicatori e criteri di giudizio dei parametri di valutazione

Articolo 5

Indicatori e criteri di giudizio della capacità

1. Il parametro della capacità, in relazione agli indicatori che lo connotano, può essere 'positivo', 'carente', 'gravemente carente'.

2. È 'positivo' quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) per i magistrati con funzioni giudicanti, la chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi nella redazione dei provvedimenti giudiziari e la loro congruità rispetto ai problemi processuali affrontati; per i magistrati con funzioni requirenti, la chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi nella redazione delle richieste indirizzate al giudice, la loro congruità rispetto ai problemi processuali e investigativi affrontati; l'impiego di corrette tecniche di indagine; per i magistrati requirenti con funzioni di coordinamento nazionale, anche la capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento;
- b) l'assenza di gravi anomalie ai sensi dell'articolo 6 e di significative criticità in ordine all'esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, relativi alla definizione di fasi procedurali o processuali o all'adozione di misure cautelari;
- c) l'adeguato livello dei contributi forniti in camera di consiglio;
- d) le adeguate conoscenze informatiche applicate alla redazione dei provvedimenti e all'efficace gestione dell'attività giudiziaria;
- e) l'adeguato aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale dimostrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria;
- f) le capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro sono valutate con il giudizio di discreto, buono o ottimo; il giudizio è:
 - discreto quando tre degli indici di cui agli articoli 7 (per le funzioni giudicanti) o 8 (per le funzioni requirenti) sono positivi;
 - buono quando quattro degli indici di cui agli articoli 7 o 8 sono positivi;
 - ottimo quando almeno cinque degli indici di cui agli articoli 7 o 8 sono positivi.
- g) l'attitudine direttiva del magistrato desunta, per i titolari di funzioni direttive o semi direttive di cui all'articolo 10 d.lgs. n. 160/2006, dal buon andamento complessivo dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro assegnati alla loro direzione o coordinamento; dalla periodica convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro; dalla capacità organizzativa dimostrata in relazione al tempestivo e corretto assolvimento dei compiti di direzione amministrativa dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro, e di gestione delle risorse strumentali e del personale; per i magistrati non titolari di funzioni direttive o semi direttive di cui all'articolo 10 d.lgs. n. 160/2006, dall'efficiente e corretta attività di organizzazione e gestione di fatto dell'ufficio o delle sue singole articolazioni e/o dal puntuale ed efficace svolgimento dei compiti di collaborazione con il dirigente nell'ambito di specifiche attività organizzative o di gestione delle risorse e del personale, ove svolti all'esito della prevista procedura di interpello o, comunque, nel rispetto delle disposizioni organizzative dell'ufficio.

3. È 'carente' quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di cui al comma 2; la condizione di cui alla lettera f) difetta significativamente quando cinque degli indici di cui agli articoli 7 o 8 sono negativi.

4. È 'gravemente carente' quando ricorra una o più delle seguenti ipotesi:

- ricorrono gravi anomalie ai sensi dell'articolo 6;
- manca del tutto una delle condizioni di cui al comma 2; la condizione di cui alla lettera f) manca del tutto quando più di cinque degli indici di cui agli articoli 7 o 8 sono negativi;
- difettano significativamente almeno due delle condizioni di cui al comma 2.

Articolo 6

Gravi anomalie

1. La valutazione della eventuale sussistenza delle gravi anomalie di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b), per il magistrato che svolge funzioni giudicanti, deve avere riguardo alla riforma e all'annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando la riforma o l'annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato, tenendo anche conto della tipologia dei provvedimenti decisori oggetto di riforma o impugnazione.

2. La valutazione della eventuale sussistenza delle gravi anomalie di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b), per il magistrato che svolge funzioni requirenti, deve avere riguardo al rigetto delle richieste avanzate per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto assume carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato, tenendo anche conto della tipologia delle richieste oggetto di rigetto.

3. Il carattere significativo di cui ai commi che precedono ricorre quando, rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato, oltre due terzi dei provvedimenti o delle richieste di cui ai commi che precedono risultano annullate, riformate o rigettate.

Articolo 7

Indici delle capacità di organizzare il proprio lavoro per i magistrati con funzioni giudicanti

1. La valutazione delle capacità del magistrato che svolge funzioni giudicanti di organizzare il proprio lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. f) è compiuta sulla base dei seguenti indici⁵:

- a) numero di definizioni rispetto alla somma di pendenze iniziali e sopravvenienze (indice di smaltimento): è positivo se il valore non diminuisce tra il primo e l'ultimo anno del periodo di valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali;
- b) numero di definizioni rispetto alle sopravvenienze (indice di ricambio): è positivo se nel periodo di valutazione è maggiore o uguale al valore indicato dal Consiglio superiore⁶;
- c) durata media dei procedimenti, prognostica o effettiva⁷: è positivo se la media dei dati annuali rispetta la ragionevole durata dei processi o, in mancanza⁸, se tale media si riduce tra

⁵ Gli uffici (es. Tribunali di sorveglianza) e/o le particolari funzioni (es. riesame e misure di prevenzione etc.) per i quali non sono disponibili i dati sui flussi per magistrato o gli indici di cui alle lettere da a) a c) non sono pienamente applicabili, saranno oggetto di successiva, autonoma delibera consiliare ove confluiranno gli esiti degli approfondimenti già in corso.

Fino a quel momento la valutazione dell'attitudine ad organizzare il proprio lavoro per i predetti uffici e funzioni si fonderà soltanto sugli ulteriori indici di cui alle lettere da d) a g) (secondo quanto previsto dalla nota 27 all'art. 37 della circolare).

⁶ Il valore di riferimento è pari a **0,70**.

⁷ La **durata media prognostica** (o *disposition time*), data dal rapporto tra pendenze e definizioni, moltiplicato per 365, prescinde dalla risalenza nel tempo dei fascicoli che si definiscono, così valorizzando il magistrato che abbatte l'arretrato.

il primo e l'ultimo anno del periodo in valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali;

- d) rispetto dei termini nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali distinti per tipologia: è positivo se non risultano criticità;
- e) livello qualitativo dei provvedimenti e degli atti, anche in relazione alla loro complessità: è positivo se non risultano criticità;
- f) efficace conduzione e partecipazione alle udienze: è positivo se non risultano criticità;
- g) efficaci modalità di impiego, direzione e controllo dell'apporto dei collaboratori e ausiliari: è positivo se non risultano criticità.

2. La valutazione degli indici di cui alle lettere da a) a c), in ogni caso, può essere considerata positiva in presenza di contingenze (incremento di pendenze e/o un aumento delle sopravvenienze e/o una riduzione delle definizioni⁹) che, ove non ascrivibili al magistrato, non inficiano l'attitudine ad organizzare il proprio lavoro.

3. La valutazione degli indici di cui alle lettere da a) a d) può, altresì, essere considerata positiva in ragione della situazione complessiva dell'ufficio e/o delle particolari condizioni del magistrato interessato, anche in relazione al numero, alla qualità e alla complessità dei procedimenti assegnati.

Articolo 8

Indici delle capacità di organizzare il proprio lavoro per i magistrati con funzioni requirenti

1. La valutazione delle capacità del magistrato che svolge funzioni requirenti di organizzare il proprio lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. f) è compiuta sulla base dei seguenti indici¹⁰:

- a) numero di definizioni rispetto alla somma di pendenze iniziali e sopravvenienze (indice di smaltimento): è positivo se il valore non diminuisce tra il primo e l'ultimo anno del periodo di valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali;
- b) numero di definizioni rispetto alle sopravvenienze (indice di ricambio): è positivo se nel periodo di valutazione è maggiore o uguale al valore indicato dal Consiglio superiore⁶;

La **durata media effettiva**, risultante dalla rilevazione statistica standard dei movimenti dei procedimenti (dall'iscrizione alla definizione), dipende dalla risalenza nel tempo dei fascicoli definiti nel periodo, così valorizzando il magistrato che definisce i procedimenti più recenti o che non ha arretrato.

Il magistrato potrà scegliere l'uno o l'altro indice a seconda della disponibilità del dato ovvero dell'indice più conveniente ai fini della valutazione positiva.

⁸ La ragionevole durata è pari a sei anni per la materia concorsuale, tre anni per i Tribunali, due per le Corti d'appello, uno per la Corte di cassazione.

Soltanto nei casi in cui la durata media sia superiore alla ragionevole durata, ovvero nei casi in cui il magistrato esercita funzioni per le quali non operano i predetti termini di ragionevole durata, si richiede che il tempo di definizione dei procedimenti trattati migliori, anche di poco, tra il primo e l'ultimo anno in valutazione (ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali).

⁹ È il caso, per esempio, del magistrato che lavora in un ufficio con un elevato numero di pendenze o cui sono stati riassegnati fascicoli di altro magistrato ovvero del magistrato assegnatario di uno o più procedimenti particolarmente complessi o che ha cambiato da poco ufficio, settore o materia, o che, in un determinato periodo, registra un numero particolarmente elevato di procedimenti sopravvenuti.

¹⁰ Per gli indici di ricambio e durata media, prognostica o effettiva, si vedano le note n. 6 e 7.

Gli uffici (**Procure generali e D.N.A.A.**) per i quali non sono disponibili i dati sui flussi per magistrato o gli indici di cui alle lettere da a) a d) non sono pienamente applicabili, saranno oggetto di successiva, autonoma delibera consiliare ove confluiranno gli esiti degli approfondimenti già in corso.

Fino a quel momento la valutazione dell'attitudine ad organizzare il proprio lavoro per i predetti uffici e funzioni si fonderà soltanto sugli ulteriori indici di cui alle lettere da e) a g). In questi casi, ai sensi dell'**art. 5, comma 2, lett. f) e commi 3 e 4**, la condizione delle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro secondo gli indici di cui all'**articolo 8, lett. e), f) e g)**:

- è discreta quando uno degli indici è positivo;
- è buona quando due degli indici sono positivi;
- è ottima quando tutti e tre gli indici sono positivi;
- difetta significativamente, senza mancare del tutto, quando due degli indici sono negativi;
- manca del tutto quando tutti e tre gli indici sono negativi.

- c) durata media dei procedimenti, prognostica o effettiva: è positivo se, tra il primo e l'ultimo anno del periodo in valutazione ovvero tra il primo e il secondo semestre per le rivalutazioni annuali, la media dei dati annuali si riduce o comunque non aumenta ove il dato iniziale non presenti criticità;
 - d) rispetto dei tempi di trattazione dei procedimenti: è positivo se non risultano criticità;
 - e) livello qualitativo delle richieste, anche in relazione alla loro complessità: è positivo se non risultano criticità;
 - f) efficace partecipazione alle udienze o, per i magistrati della D.N.A.A., efficace svolgimento dei compiti di coordinamento investigativo nazionale: è positivo se non risultano criticità;
 - g) efficaci modalità di impiego, direzione e controllo dell'apporto dei collaboratori e ausiliari: è positivo se non risultano criticità.
2. La valutazione degli indici di cui alle lettere da a) a c), in ogni caso, può essere considerata positiva in presenza di contingenze (incremento di pendenze e/o un aumento delle sopravvenienze e/o una riduzione delle definizioni¹¹) che, ove non ascrivibili al magistrato, non inficiano l'attitudine ad organizzare il proprio lavoro.
3. La valutazione degli indici da a) a d) può, altresì, essere considerata positiva in ragione della situazione complessiva dell'ufficio e/o delle particolari condizioni soggettive del magistrato interessato, anche in relazione al numero, alla qualità e alla complessità dei procedimenti assegnati.

Articolo 9

Indicatori e criteri di giudizio della laboriosità

1. Il parametro della laboriosità, in relazione agli indicatori che lo connotano, può essere 'positivo', 'carente', 'gravemente carente'.
2. È 'positivo' quando sussistono le seguenti condizioni:
 - a) il rispetto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni¹², tenendo anche conto: della complessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici; dei flussi in entrata degli affari; della qualità degli affari trattati, determinata in ragione del numero delle parti o della complessità delle questioni giuridiche affrontate; dell'attività di collaborazione nella gestione dell'ufficio e nell'espletamento di attività istituzionali; dello svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria; di eventuali esoneri dal lavoro giudiziario; di eventuali assenze legittime dal lavoro diverse dal congedo ordinario;
 - b) la congruità dei tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi, anche in termini di insussistenza di rilievi di natura disciplinare o contabile;
 - c) l'adeguato contributo fornito dal magistrato all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 ovvero al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti e di rendimento dell'ufficio fissati nelle disposizioni organizzative dell'ufficio.
3. È 'carente' quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di cui al comma 2.
4. È 'gravemente carente' quando manca del tutto una o più delle condizioni di cui al comma 2 o quando difettano significativamente almeno due delle medesime condizioni.

¹¹ Cfr nota n. 9.

¹² Sino alla loro definitiva approvazione, si deve avere riguardo alla media statistica delle definizioni dei magistrati dell'ufficio assegnati a sezioni, gruppi di lavoro o funzioni che siano identici o omogenei a quelli di appartenenza del magistrato sottoposto a valutazione.

Articolo 10

Indicatori e criteri di giudizio della diligenza

1. Il parametro della diligenza, in relazione agli indicatori che lo connotano, può essere ‘positivo’, ‘carente’, ‘gravemente carente’.
2. È ‘positivo’ quando sussistono le seguenti condizioni:
 - a) la presenza in ufficio che sia idonea a tenere i rapporti con i colleghi, il personale amministrativo e il foro e a garantire il rispetto degli impegni prefissati, anche tenuto conto del calendario e dell’orario delle udienze;
 - b) l’osservanza dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie; in particolare, sono generalmente osservati i termini prescritti dalla legge, tenuto anche conto: della complessiva situazione degli uffici; dei carichi di lavoro; del rispetto degli analoghi termini da parte degli altri magistrati dello stesso ufficio addetti ad analoghe funzioni; della sussistenza di ragioni obiettivamente giustificabili;
 - c) la regolare partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario o dalle disposizioni organizzative dell’ufficio per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza;
 - d) il tempestivo deposito della relazione sullo stato del ruolo in caso di tramutamento ad altro ufficio giudiziario o ad altro posto nel medesimo ufficio e la sollecita definizione dei procedimenti di carattere prioritario che possono essere conclusi prima del trasferimento.
3. È ‘carente’ quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di cui al comma 2.
4. È ‘gravemente carente’ quando manca del tutto una o più delle condizioni di cui al comma 2 o quando difettano significativamente almeno due delle medesime condizioni.

Articolo 11

Indicatori e criteri di giudizio dell’impegno

1. Il parametro dell’impegno, in relazione agli indicatori che lo connotano, può essere ‘positivo’, ‘carente’, ‘gravemente carente’.
2. È ‘positivo’ quando sussistono le seguenti condizioni:
 - a) l’adeguata disponibilità alle sostituzioni, alle applicazioni e alle supplenze, secondo quanto previsto dalle norme di legge, dalle direttive del Consiglio superiore e dalle disposizioni organizzative dell’ufficio;
 - b) la presentazione di almeno una domanda di partecipazione all’anno ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in sede centrale o decentrata, e la partecipazione ad almeno uno dei corsi in ordine ai quali è intervenuto provvedimento di ammissione, sempre che non sussistano ragioni ostative obiettivamente giustificabili;
 - c) l’adeguata collaborazione prestata, su richiesta del dirigente dell’ufficio o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro, in ordine alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.
3. È ‘carente’ quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di cui al comma 2.
4. È ‘gravemente carente’ quando manca del tutto una o più delle condizioni di cui al comma 2 o quando difettano significativamente almeno due delle medesime condizioni.

Capo III

Giudizio finale sulla valutazione di professionalità

Articolo 12

Valutazione di professionalità positiva

1. Il giudizio di professionalità è ‘positivo’ quando sono positivi il profilo dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio e tutti i parametri di valutazione.

Articolo 13

Valutazione di professionalità non positiva

1. Il giudizio di professionalità è ‘non positivo’ quando è positivo il profilo dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio e ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) uno o più parametri risultano carenti;
- b) uno solo dei parametri risulta gravemente carente.

Articolo 14

Valutazione di professionalità negativa

1. Il giudizio di professionalità è ‘negativo’ quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è negativo il profilo dell’indipendenza, dell’imparzialità o dell’equilibrio, ovvero anche uno solo di essi;
- b) due o più dei parametri risultano gravemente carenti;
- c) dopo un giudizio di professionalità ‘non positivo’, perdura per il successivo anno la valutazione di carente in ordine ai due o più parametri che avevano condotto al primo giudizio non positivo o di gravemente carente in ordine all’unico parametro oggetto di precedente giudizio non positivo.

PARTE II: FONTI DI CONOSCENZA E RILEVANZA DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

Articolo 15

Fascicolo per la valutazione del magistrato

1. Il fascicolo per la valutazione del magistrato è gestito in modalità informatica e costituisce una specifica sezione del fascicolo personale del magistrato¹³, esistente nell’apposito applicativo del sistema informatico del Consiglio.

2. Nel fascicolo sono inseriti, per ogni anno di valutazione, i seguenti atti:

- a) i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attività, giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato, nonché i programmi annuali di gestione redatti a norma dell’articolo 37 del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, in estratto per la parte che interessa il singolo magistrato;
- b) i dati statistici comparati idonei a documentare:
 - il lavoro svolto dal magistrato, in relazione ad ogni anno di attività, anche in comparazione con quello dei magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee e con gli standard di rendimento¹⁴;
 - il rispetto o meno dei termini previsti per il compimento degli atti;
 - l’esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi¹⁵;

¹³ Il fascicolo personale del magistrato, di cui all’art. 55 dpr n. 3/1957, allo stato, è disciplinato dalla Circolare n. P. 4718/2009 del 27 febbraio 2009 (Delibera del 19 febbraio 2009 e succ. mod. al 23 ottobre 2013).

Il fascicolo per la valutazione del magistrato, che costituisce parte del fascicolo personale, sarà integralmente gestito in modalità informatica non appena concluso il processo di reingegnerizzazione in corso (non prima del 2027/2028). Fino a quel momento, la relativa documentazione dovrà essere allegata, a seconda di chi ne abbia la disponibilità, alla relazione del magistrato, al rapporto del dirigente, al parere del Consiglio giudiziario. Naturalmente non dovrà essere allegata la documentazione nella disponibilità del Consiglio di cui alle lettere g), h) e i) per la parte di interesse del Consiglio superiore.

¹⁴ Sino alla loro definitiva approvazione, si deve avere riguardo alla media statistica delle definizioni dei magistrati dell’ufficio assegnati a sezioni, gruppi di lavoro o funzioni che siano identici o omogenei a quelli di appartenenza del magistrato sottoposto a valutazione.

- c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, scelti a campione secondo le indicazioni della Circolare prot. n. 16754/2008 (Delibera del 25 giugno 2008 e succ. mod. al 23 ottobre 2013), rispettivamente nel numero di cinque per ognuna delle tre categorie indicate e per ciascun anno in valutazione¹⁶; in ogni caso, per ogni anno in valutazione, due dei cinque provvedimenti tra quelli redatti dal magistrato devono riguardare, a seconda delle funzioni svolte, misure cautelari personali e reali; misure di prevenzione che incidono sulla libertà personale e sulla libera disponibilità dei beni; minori;
 - d) i provvedimenti o gli atti prodotti dal magistrato in numero non superiore a cinque per ciascun anno in valutazione;
 - e) i provvedimenti di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, che interessano il magistrato;
 - f) le relazioni di ispezione, in estratto per la parte che interessa il singolo magistrato;
 - g) gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare e le sentenze rese nel corso del medesimo procedimento, nonché gli atti con i quali è introdotta e decisa l'azione per la responsabilità contabile e per la rivalsa ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 117/1988;
 - h) le autorelazioni, i rapporti dei dirigenti dell'ufficio di appartenenza, i pareri dei Consigli giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio superiore sulle valutazioni di professionalità, per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semidirettive;
 - i) gli ulteriori atti e documenti indicati nel successivo articolo 16 ove posti a fondamento della delibera conclusiva del procedimento di valutazione.
3. I predetti atti sono inseriti nel fascicolo dagli organi che intervengono nella procedura di valutazione, a seconda delle rispettive competenze¹⁷.
4. Al fascicolo per la valutazione hanno accesso i componenti del Consiglio superiore, i dirigenti dell'ufficio, anche per l'attività di inserimento degli atti e dei provvedimenti di loro competenza, il magistrato, i componenti dei Consigli giudiziari, in tutti i casi in cui viene in considerazione la redazione di pareri che riguardano il magistrato nonché le rispettive articolazioni amministrative.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare o l'azione per la responsabilità contabile o di rivalsa e le relative sentenze sono eliminati, a richiesta dell'interessato, quando interviene un proscioglimento o un rigetto della domanda oppure, in caso di affermazione di responsabilità disciplinare, la riabilitazione ai sensi dell'articolo 25-*bis* del d.lgs. n. 109/2006.

Articolo 16

Documentazione relativa alla valutazione di professionalità

1. La documentazione utilizzabile ai fini della valutazione di professionalità – oltre a quella inserita nel fascicolo della valutazione di professionalità di cui all'articolo 15 – è costituita:

¹⁵ La previsione sarà operativa quando, per tutti magistrati e per qualunque funzione giudiziaria, gli applicativi ministeriali consentiranno l'estrazione del dato.

¹⁶ La previsione inerente al campionamento dei provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, sarà operativa quando, per tutti magistrati e per qualunque funzione giudiziaria, gli applicativi ministeriali consentiranno l'estrazione del dato.

¹⁷ In particolare, quanto agli inserimenti:

- per i documenti di cui alla lettera **a)**, provvede il dirigente, dopo l'approvazione del Consiglio, se prevista;
- per i documenti di cui alle lettere **b), c), e), f)**, provvede il dirigente;
- per i documenti di cui alla lettera **d)**, provvede il magistrato;
- per i documenti di cui alla lettera **g)**, provvede il CSM per la prima parte, il magistrato per la seconda parte;
- per i documenti di cui alla lettera **h)**, provvedono il magistrato, il dirigente, il Consiglio giudiziario, il CSM, ciascuno per gli atti di propria competenza;
- per i documenti di cui alla lettera **i)**, provvede il CSM.

- dalle informazioni, dalle relazioni e dai provvedimenti pervenuti alla Quarta Commissione ai sensi della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti¹⁸;
- dalla documentazione da cui emergano gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti e, ove riconosciuti, quella da cui si evincano eventuali correlati oneri;
- dai verbali di audizione del magistrato;
- dai verbali di seduta del Consiglio giudiziario;
- dagli eventuali atti che si trovino nella fase pubblica di uno dei processi trattati dal magistrato in valutazione, acquisiti previa delibera del Consiglio giudiziario o della competente commissione del Consiglio;
- dalle informazioni esistenti presso la Prima Commissione e presso la Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura;
- dagli atti e documenti disponibili presso la Sezione Disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;
- dalle informazioni disponibili presso il Ministero della giustizia e contenute nelle relazioni ispettive;
- dalle domande di partecipazione agli incontri di studio organizzati, in sede centrale o decentrata, dalla Scuola superiore della magistratura o l'attestazione relativa all'effettiva partecipazione ai medesimi;
- dalle segnalazioni del dirigente dell'ufficio, il quale deve tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, sempre che si riferiscano a fatti specifici, concreti ed oggettivi, incidenti, in senso positivo o negativo, sui requisiti di cui all'articolo 3 e/o sui parametri di cui all'articolo 4;
- dalle segnalazioni del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici, concreti ed oggettivi, incidenti, in senso positivo o negativo, sui requisiti di cui all'articolo 3 e/o sui parametri di cui all'articolo 4¹⁹;
- dagli atti e dai documenti acquisiti, anche all'esito dell'attività di approfondimento istruttorio che la competente Commissione referente ritenga di deliberare, avvalendosi se del caso del competente Consiglio giudiziario, ai fini della più completa valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3 e dei parametri di cui all'articolo 4.

2. Le segnalazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati, trasmesse al Consiglio giudiziario dal Presidente della Corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima Corte, con le loro eventuali considerazioni, sono trasmesse obbligatoriamente dal Consiglio giudiziario al Consiglio superiore della magistratura.

¹⁸ La vigente circolare sulle tabelle, in particolare, prevede:

Con l'art. **44, comma 2**, che: *"I provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare, nonché il rispetto dei termini e delle modalità del procedimento tabellare sono valutati in occasione del conferimento e della conferma delle funzioni direttive e semidirettive e di delibere di tramutamento o relative alla valutazione della professionalità. A tale fine, salvo quanto previsto in tema di fascicolo personale del magistrato, sono in esso inserite le delibere consiliari inerenti alla non approvazione, totale o parziale, di provvedimenti organizzativi e/o tabellari"*.

Con l'art. **109, commi 2 e 3**, che: *"2. Il magistrato trasferito ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare o collocato fuori ruolo trasmette al Presidente di sezione o, laddove non previsto in organico, al dirigente dell'ufficio, sintetica relazione sullo stato del ruolo, evidenziando eventuali urgenze e le controversie di maggiori complessità. Detta relazione deve essere trasmessa, a cura del dirigente dell'ufficio, al magistrato che sia subentrato, in tutto o in parte, nel ruolo del magistrato trasferito."*

3. *L'ingiustificata omessa redazione della relazione di cui al comma 2 è tenuta in considerazione in sede di valutazione di professionalità e negli ulteriori pareri attitudinali demandati al Consiglio Giudiziario"*.

Con l'art. **167, comma 3**, che: *"Qualora, in sede di riequilibrio, la minor consistenza dei ruoli ricevuti risulti frutto di un particolare impegno del magistrato assegnatario, in ragione di un significativo indice di ricambio agganciato alla qualità dei provvedimenti, il dirigente ne dà atto nel provvedimento e di ciò si tiene conto nella valutazione di professionalità"*.

¹⁹ Art. **11 bis, comma 1, lett. d)** *"... fatti specifici con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica"*.

3. È vietato l'utilizzo di fonti anonime e di voci correnti.

Articolo 17

Rapporto tra valutazioni di professionalità e procedimenti disciplinari o penali

1. La Commissione competente del Consiglio superiore per le valutazioni di professionalità sospende, con provvedimento motivato, la relativa procedura nei casi in cui il magistrato:

- a) sia sospeso in via obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 109/2006, in quanto sottoposto a misura cautelare personale nell'ambito di un procedimento penale;
- b) sia sospeso in via facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 22, d.lgs. n. 109/2006, in quanto sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare.

2. In tutti gli altri casi di pendenza di procedimento penale e/o disciplinare, anche anteriormente all'esercizio dell'azione penale e/o disciplinare, la Commissione può sospendere, con provvedimento motivato, la procedura per il conseguimento di ciascuna delle valutazioni di professionalità, sempre che l'accertamento dei fatti oggetto del procedimento penale e/o disciplinare incida sulla definizione della procedura di valutazione della professionalità.

3. I fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare e/o penale sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura ai fini della valutazione di professionalità, indipendentemente dall'esito, di condanna o di assoluzione, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, salvo che i medesimi fatti siano già stati considerati ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio.

PARTE III: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Capo I

Inizio del procedimento, relazione del magistrato in valutazione e rapporto del dirigente

Articolo 18

Inizio del procedimento

1. Il Consiglio superiore della magistratura, entro il mese di ottobre di ogni anno, individua i DD.MM. di nomina dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e trasmette il relativo elenco ai Consigli giudiziari competenti ad esprimere il necessario parere.

2. Il Consiglio giudiziario, sulla base dell'elenco dei DD.MM., individua i nominativi dei magistrati del distretto interessati e li trasmette al Consiglio dell'ordine degli avvocati che, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo in valutazione, può esercitare le facoltà di cui all'articolo 16, comma 1-ter, del d.lgs. n. 25/2006²⁰.

²⁰**Art. 16** (Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze).

“1. I componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e).

1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.

1-ter. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.

1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione affinché il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione. Il consiglio giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine. La componente degli avvocati esprime il proprio voto in conformità alla

3. Al fine di assicurare l'omogeneità di trattamento tra magistrati in tutte le occasioni in cui il conseguimento di una determinata valutazione di professionalità costituisca elemento decisivo di considerazione da parte degli organi di governo autonomo della magistratura, va garantita l'identità dei tempi di definizione della procedura, che deve concludersi unitariamente, con deliberazioni contestuali del Consiglio superiore della magistratura, per tutti i magistrati nominati con lo stesso decreto ministeriale, salve le eccezioni di cui alle disposizioni seguenti.
4. La procedura di valutazione si articola nel rispetto rigoroso dei termini previsti per ciascuna fase e si conclude entro otto mesi dalla scadenza del quadriennio di riferimento.
5. Costituisce dovere del magistrato interessato, nonché di tutti gli organi coinvolti nel procedimento, operare perché ciascun incumbente sia assolto in maniera da garantire il rigoroso rispetto dei termini indicati.
6. Il procedimento, anche in assenza della relazione del magistrato, prosegue secondo le fasi e i termini indicati dalla presente circolare. Dell'omessa trasmissione della relazione del magistrato di cui all'articolo 19 si tiene conto nella valutazione di professionalità unitamente agli altri parametri.
7. Eventuali ritardi nell'esaurimento di singole fasi della procedura possono essere compensati da opportune accelerazioni delle fasi successive al fine di garantire, nella necessaria collaborazione degli organi coinvolti, il rispetto del termine complessivo di otto mesi. Tale termine ha natura ordinatoria e può subire dilazioni nel caso di procedure di valutazione complesse e/o caratterizzate da articolate attività istruttorie.
8. Qualora il mancato rispetto ingiustificato di uno dei termini di fase provochi un ritardo della procedura di valutazione della professionalità relativa ad un magistrato tale da non consentirne la definizione nel termine complessivo di otto mesi, è comunque garantita la prosecuzione del procedimento e la contestualità della decisione per tutti gli altri magistrati nominati con il medesimo decreto.

Articolo 19

Relazione del magistrato in valutazione

1. Nel periodo compreso tra il quarantacinquesimo ed il trentesimo giorno anteriore alla scadenza del quadriennio in valutazione, il magistrato interessato trasmette al dirigente incaricato della formulazione del rapporto informativo una relazione illustrativa del lavoro svolto, contenente ogni indicazione utile ai fini della sua valutazione.
2. Alla relazione sono allegati:
 - la copia di atti, documenti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame, secondo quanto indicato all'articolo 15;

nuova deliberazione del consiglio dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione”.

Per il Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione trova applicazione l'articolo 8 del d.lgs. n. 25/2006:

Art. 8 (Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze).

“1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).

1-*bis*. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.

1-*ter*. Se il Consiglio nazionale forense, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, il componente avvocato esprime il proprio voto in senso conforme.

1-*quater*. Se il componente avvocato intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al Consiglio direttivo una sospensione della deliberazione affinché il Consiglio nazionale forense possa adottare una nuova determinazione. Il Consiglio direttivo sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. Il componente avvocato esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del Consiglio nazionale forense. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione”.

- le statistiche comparate relative al numero di procedimenti e processi definiti;
 - in caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario, la documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata.
3. Nei sette giorni successivi alla scadenza del quadriennio in valutazione il magistrato può integrare la relazione con riferimento ad eventuali ulteriori circostanze rilevanti intervenute nel periodo, compreso nel quadriennio ma successivo alla trasmissione della relazione.
4. Gli stessi termini si applicano al deposito della relazione del magistrato che debba essere valutato dopo un anno a far data da un giudizio non positivo o dopo due anni da un giudizio negativo.
5. La relazione, da redigersi secondo il modello allegato alla presente circolare, deve contenere, in un numero massimo di 10 pagine in assenza di criticità, esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta, da illustrare con sinteticità e chiarezza.

Articolo 20

Rapporto del dirigente dell'ufficio

1. I dirigenti degli uffici, entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del periodo in valutazione (quadriennale, biennale o annuale), devono trasmettere al magistrato interessato nonché al Presidente o al Procuratore generale della Corte di appello, depositandolo presso il Consiglio giudiziario, un rapporto sulla professionalità del magistrato, da elaborare nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte I. Il rapporto è redatto con sinteticità e chiarezza secondo il modello allegato alla presente circolare e contenuto, in assenza di criticità, in un numero massimo di 10 pagine.
2. Il rapporto, da predisporre anche se il magistrato non abbia trasmesso la propria relazione, è elaborato sulla base delle fonti di conoscenza di cui all'articolo 15 e di quelle indicate all'articolo 16 cui il dirigente abbia accesso e deve tenere conto delle situazioni rappresentate da terzi, sempre che si riferiscano a fatti specifici, concreti ed oggettivi, incidenti, in senso positivo o negativo, sui requisiti di cui all'articolo 3 e/o sui parametri di cui all'articolo 4.
3. Al rapporto sono allegati, ove non già inseriti nel fascicolo della valutazione di cui all'articolo 15:
- la relazione del magistrato interessato, con i relativi allegati;
 - gli atti e i provvedimenti acquisiti a campione, secondo quanto indicato nell'articolo 15;
 - i verbali di udienza acquisiti a campione, secondo quanto indicato nell'articolo 15;
 - il prospetto statistico del quadriennio relativo al numero dei procedimenti e processi definiti, alle pendenze del ruolo, nonché ai flussi in entrata, inerenti al magistrato in valutazione e, comparativamente, agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;
 - il prospetto statistico comparato del quadriennio relativo ai tempi di durata dei procedimenti o processi;
 - il prospetto comparato relativo al numero di udienze tenute, inerente al magistrato in valutazione ed agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;
 - il prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione e nel deposito dei provvedimenti, o comunque nel compimento di attività giudiziarie;
 - i dati relativi allo svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari;
 - la documentazione relativa ad eventuali esoneri dal lavoro giudiziario;
 - la documentazione relativa ad eventuali assenze dal lavoro diverse dal congedo ordinario;
 - ogni altro atto o documento utilizzato per la redazione del rapporto, se non già inserito nel fascicolo della valutazione di cui all'articolo 15, ivi comprese le segnalazioni di terzi di cui il dirigente abbia tenuto conto nel rapporto.
4. Entro 7 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la medesima Corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, possono formulare eventuali considerazioni. Entro il medesimo termine, il magistrato interessato può far pervenire al Consiglio giudiziario eventuali osservazioni.

Capo II **Attività dei Consigli giudiziari**

Articolo 21

Parere del Consiglio giudiziario

- 1.** Il Consiglio giudiziario, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto ai sensi dell'articolo 20, comma 1, esprime un parere motivato, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte I.
- 2.** Il parere è formulato sulla base della relazione del magistrato, del rapporto del dirigente, degli atti ivi allegati e delle ulteriori fonti di conoscenza di cui all'articolo 15 e di quelle indicate all'articolo 16 cui abbia accesso, nonché delle osservazioni eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
- 3.** Il parere deve essere redatto secondo il modello allegato alla presente circolare, ispirato a principi di sinteticità e chiarezza e contenuto, in assenza di criticità, nel numero massimo di 10 pagine.
- 4.** Se il Consiglio giudiziario ritiene di confermare il giudizio positivo reso dal dirigente dell'ufficio nel rapporto, la motivazione del parere è redatta in modalità semplificata, con rinvio alle parti del rapporto integralmente condivise.
- 5.** Per le parti in relazione alle quali il Consiglio giudiziario non ritiene di confermare il giudizio positivo del dirigente dell'ufficio, la motivazione tiene distinti, anche formalmente, per quanto possibile, i dati di fatto dalle valutazioni che devono essere illustrate in modo essenziale, non ripetitivo e senza superflue aggettivazioni.
- 6.** Il parere non può contenere valutazioni comparative tra singoli magistrati.
- 7.** Il parere, nella parte dispositiva, contiene il giudizio finale, positivo, non positivo o negativo secondo quanto indicato nella Parte I, Capo III, ed indica se è approvato all'unanimità o a maggioranza. In quest'ultimo caso riporta il risultato numerico dei voti espressi, omessa ogni indicazione nominativa. Le argomentazioni di minoranza nonché le dichiarazioni di voto dei componenti che ne facciano espressa richiesta sono sinteticamente riportate nel verbale di seduta.
- 8.** Il parere, nella parte dispositiva, indica altresì:
 - a)** se i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione di cui agli articoli 15 e 16, abbiano esercitato la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 25/2006;
 - b)** se la componente degli avvocati, previo accesso alla documentazione di cui agli articoli 15 e 16, abbia espresso un voto unitario nei casi e con le modalità di cui all'articolo 16, commi 1-*ter* e 1-*quater*, del d.lgs. n. 25/2006²¹.
- 9.** Sul rispetto del termine per il rilascio del parere vigila il Presidente della Corte di appello, quale Presidente del Consiglio giudiziario.

Articolo 22

Attività istruttoria del Consiglio giudiziario

- 1.** Il Consiglio giudiziario, oltre all'acquisizione di atti o documenti rilevanti ai fini della valutazione, può assumere informazioni su fatti specifici segnalati dai suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai Consigli dell'ordine degli avvocati, incidenti sul profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità o dell'equilibrio o sugli altri parametri di valutazione, dando tempestiva comunicazione dell'esito dell'istruttoria all'interessato, che ha diritto di prendere visione ed avere copia degli atti a disposizione del Consiglio giudiziario.
- 2.** Il Consiglio giudiziario, in ogni caso, può procedere all'audizione del magistrato interessato.

²¹ Per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione il riferimento è all'articolo 8, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, del d.lgs. n. 25/2006.

3. Quest'ultimo ha comunque diritto ad essere ascoltato, ove ne faccia espressa richiesta, ed ha sempre facoltà di presentare atti e memorie scritte fino a sette giorni prima dell'audizione. Durante l'audizione il magistrato ha diritto di farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato.
4. L'attività istruttoria disposta dal Consiglio giudiziario non può in ogni caso comportare alcuna sovrapposizione con l'accertamento, eventualmente in atto, del giudice penale o disciplinare sulla condotta oggetto di verifica da parte del Consiglio medesimo.
5. Ove il Consiglio giudiziario proceda ai sensi dei commi che precedono, il parere motivato deve dare conto dell'istruttoria svolta e della relativa valutazione.
6. Qualora la necessità di eccezionali attività istruttorie - diverse dalla acquisizione di atti o documenti e dalla audizione del magistrato interessato - renda impossibile l'espressione del parere nel termine di cui all'articolo 21, comma 1, il Consiglio giudiziario, non appena si determini al compimento di dette attività e comunque entro tre mesi dalla ricezione del rapporto informativo, comunica al Consiglio superiore della magistratura tale impossibilità indicandone le ragioni, nonché la prevedibile epoca in cui il parere sarà espresso.

Articolo 23

Trasmissione e notifica del parere del Consiglio giudiziario

1. Il parere del Consiglio giudiziario, unitamente al rapporto del dirigente, ai relativi allegati, alla documentazione dell'eventuale attività istruttoria svolta e ai verbali di audizione, è tempestivamente trasmesso, mediante sistema informatico, al Consiglio superiore della magistratura e contestualmente comunicato al magistrato interessato.
2. Il magistrato, entro dieci giorni dalla comunicazione del parere del Consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente. In questo caso, il Consiglio procede ai sensi dell'articolo 29.

Capo III

Casi particolari: pareri e rapporti parziali

Articolo 24

Pareri parziali: magistrato trasferito ad altro distretto

1. Il Consiglio giudiziario esprime pareri parziali solo in caso di trasferimento del magistrato ad altro distretto, intervenuto a distanza di più di due anni dall'ultima valutazione di professionalità conseguita.
2. Il Consiglio giudiziario del distretto dove il magistrato presta servizio al momento del perfezionamento del quadriennio della valutazione di professionalità deve in ogni caso formulare il parere conclusivo che tenga conto dei pareri e dei rapporti parziali eventualmente resi.
3. Quando debba essere espresso il parere parziale, il magistrato interessato trasmette la propria relazione al dirigente incaricato della redazione del rapporto informativo nel termine di trenta giorni dalla data in cui è stato immesso nel possesso delle nuove funzioni.
4. Entro i successivi sessanta giorni il dirigente fa pervenire il rapporto informativo al Consiglio giudiziario, che esprime il parere parziale nei successivi tre mesi.
5. Ai pareri parziali si applicano le disposizioni di cui al precedente Capo II.

Articolo 25

Magistrato trasferito ad altro ufficio dello stesso distretto

1. Quando il magistrato sia trasferito ad altro ufficio nell'ambito dello stesso distretto, il dirigente dell'ufficio di provenienza redige, secondo i criteri della presente circolare, rapporto sul periodo di servizio ivi prestato, nel termine di 60 giorni successivi alla immissione del magistrato nel possesso delle funzioni nell'ufficio di destinazione.

Articolo 26

Magistrati della pianta organica flessibile distrettuale

1. I dirigenti degli uffici cui sono assegnati i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, entro trenta giorni dalla cessazione della destinazione, in sostituzione o applicazione, trasmettono al Presidente della Corte d'appello o al Procuratore generale una relazione sull'attività svolta dal magistrato, predisposta secondo i criteri della presente circolare.

Articolo 27

Le relazioni in caso di cessazione dagli incarichi direttivi e semidirettivi

1. I dirigenti degli uffici giudiziari, sia giudicanti sia requiranti, in caso di proprio trasferimento, alla scadenza del quadriennio ovvero dell'ottennio di durata dell'incarico oppure nell'ipotesi di collocamento a riposo, collocamento fuori ruolo o di cessazione dal servizio per qualunque causa, nel termine di 90 giorni dalla cessazione dell'incarico direttivo, redigono singole relazioni sull'attività dei magistrati in servizio presso l'ufficio da loro diretto, predisposte secondo i criteri della presente circolare.

2. I medesimi dirigenti richiedono, altresì, ai Presidenti di sezione ovvero ai Procuratori aggiunti oppure agli Avvocati generali di redigere una relazione nei confronti di ciascuno dei magistrati facenti parte della sezione o del gruppo di lavoro da loro rispettivamente diretto, in caso di trasferimento, di scadenza del quadriennio ovvero dell'ottennio di durata dell'incarico semidirettivo oppure nell'ipotesi di collocamento a riposo, collocamento fuori ruolo o di cessazione dal servizio dei titolari dell'incarico semidirettivo per qualunque causa. La relazione è resa nel termine di 60 giorni dalla cessazione dell'incarico.

3. Le relazioni non devono essere redatte per i magistrati per i quali una valutazione è stata effettuata nei sei mesi precedenti.

4. Il magistrato interessato, coloro che esercitano funzioni direttive e semidirettive ed i Consigli giudiziari hanno cura di redigere gli atti di propria competenza in maniera tempestiva e comunque in un termine inferiore rispetto a quelli ordinari indicati nel presente Capo, ove la scadenza del periodo della valutazione di professionalità del magistrato si collochi in una data antecedente al loro decorso.

5. Copia di dette relazioni va trasmessa all'interessato ed è inserita nel protocollo dell'ufficio affinché se ne tenga conto in occasione dei pareri per la progressione in carriera.

Articolo 28

Applicabilità alla Corte di cassazione ed alla Procura generale della Corte di cassazione

1. Le disposizioni del presente Capo III si applicano anche alla Corte di cassazione ed alla Procura generale della Corte di cassazione.

2. I compiti attribuiti ai titolari degli incarichi semidirettivi devono intendersi come riferiti ai titolari degli incarichi direttivi non apicali presso i suddetti uffici.

Capo IV

Attività del Consiglio superiore della magistratura

Articolo 29

Audizione richiesta dal magistrato dopo il parere del Consiglio giudiziario

1. Nel caso in cui il magistrato, entro dieci giorni dalla comunicazione del parere del Consiglio giudiziario, fa pervenire al Consiglio superiore le proprie osservazioni e chiede di essere ascoltato personalmente, la competente Commissione gli dà avviso della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia e comunica la data fissata per l'audizione.

2. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere nel corso della stessa da un altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.

Articolo 30

Contenuti e termini della valutazione del Consiglio superiore

1. Il Consiglio superiore, per il tramite della competente Commissione, procede alla valutazione di professionalità, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte I, sulla base²²:

- della relazione del magistrato interessato e degli atti ivi allegati, ai sensi dell'articolo 19;
- del rapporto del dirigente e degli atti ivi allegati, ai sensi dell'articolo 20;
- del parere espresso dal Consiglio giudiziario e della documentazione ad esso allegata, ai sensi dell'articolo 21;
- dell'audizione del magistrato eventualmente espletata ai sensi dell'articolo 29 ovvero successivamente disposta a richiesta dall'interessato o con delibera della competente Commissione e svolta secondo quanto previsto dal medesimo articolo 29;
- degli ulteriori elementi di conoscenza che la Commissione ritenga di assumere, anche per il tramite del Consiglio giudiziario, cui può delegare attività istruttoria e richiedere la formulazione di pareri integrativi;
- dei provvedimenti a campione e di quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, se espressamente richiesti;
- delle ulteriori fonti di conoscenza di cui agli articoli 15 e 16.

2. La valutazione di professionalità di competenza del Consiglio superiore consiste in un giudizio, che può essere positivo, non positivo o negativo, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte I, Capo III, da formulare con provvedimento che va trasmesso al Ministro della giustizia per l'adozione del relativo decreto.

3. Il provvedimento è adottato con delibera plenaria, previa proposta della Commissione competente, che si esprime nel termine di tre mesi a decorrere dalla ricezione degli atti trasmessi dal Consiglio giudiziario, contestualmente per tutti i magistrati nominati con il medesimo decreto ministeriale, esclusi i casi in cui il procedimento debba essere sospeso o debba essere svolta attività istruttoria.

Articolo 31

Adempimenti per la valutazione di professionalità con esito 'positivo'

1. Il Consiglio superiore, per il tramite della competente Commissione, ove si determini per un giudizio 'positivo' ai sensi dell'articolo 12 e il parere del Consiglio giudiziario contiene una valutazione positiva, si esprime recependo il parere stesso, richiamandolo senza ulteriore motivazione.

2. Ove si determini per un giudizio 'positivo' andando di contrario avviso, anche solo in parte, rispetto al parere del Consiglio giudiziario, esprime il giudizio con un provvedimento motivato in relazione ai requisiti, ai parametri e agli indicatori per i quali non recepisce il diverso parere.

Articolo 32

Adempimenti per la valutazione di professionalità con esito 'non positivo'

²² L'articolo 11-bis, comma 6, del d.lgs. n. 160/2006 prevede che "Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, esaminati in particolare il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza".

1. Il Consiglio superiore, per il tramite della competente Commissione, ove si determini per un giudizio ‘non positivo’ ai sensi dell’articolo 13, si esprime con un provvedimento adeguatamente motivato in ordine ai profili di criticità riscontrati.
2. Se gli elementi che possono condurre alla formulazione del giudizio non positivo vengano riscontrati nonostante il parere positivo del Consiglio giudiziario, la Commissione dà avviso all’interessato delle facoltà di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia, di depositare memorie entro quindici giorni, di essere ascoltato e di essere assistito nel corso dell’audizione da un magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato. Tra l’avviso e l’audizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni e l’audizione può essere differita per una sola volta nel caso di impedimento del magistrato o avvocato che assiste l’interessato.
3. Nel caso di giudizio ‘non positivo’, il Consiglio superiore procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno dalla scadenza del precedente quadriennio, in relazione a tutti i parametri di valutazione e ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio, acquisendo un nuovo parere del Consiglio giudiziario, che sarà formulato sulla base della relazione del magistrato e del rapporto del dirigente ai sensi degli articoli 19 e ss.
4. Ove la rivalutazione annuale abbia esito ‘positivo’, le successive valutazioni quadriennali di professionalità sono posticipate di un anno, con decorrenza dalla scadenza del periodo annuale di rivalutazione.
5. Se all’esito della rivalutazione annuale, permangono carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, ancorché coincidente con quello che ha condotto al primo giudizio non positivo, a quest’ultimo può seguire un ulteriore giudizio ‘non positivo’ e il Consiglio superiore procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno dalla scadenza del precedente, secondo quanto previsto dal comma 3.
6. Nel caso di cui al comma 5, il Consiglio superiore può disporre:
 - a) che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate;
 - b) di assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede.

In tali casi copia della delibera va trasmessa alla Scuola superiore della magistratura o alle articolazioni consiliari competenti per l’ulteriore corso.

7. Ove il Consiglio disponga l’assegnazione del magistrato a una diversa funzione nella medesima sede, la competente Commissione gli dà avviso della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia e comunica la data della sua audizione. Tra l’avviso e l’audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima della seduta fissata per l’audizione e di farsi assistere nel corso della stessa da un altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato. Se questi è impedito, l’audizione può essere differita per una sola volta.

Articolo 33

Adempimenti per la valutazione di professionalità con esito ‘negativo’

1. Il Consiglio superiore, per il tramite della competente Commissione, ove si determini per un giudizio ‘negativo’ ai sensi dell’articolo 14, si esprime con un provvedimento adeguatamente motivato in ordine ai profili di criticità riscontrati e la relativa delibera deve indicare espressamente i parametri deficitari e specificare:
 - a) se il magistrato debba eventualmente partecipare a uno o più corsi di riqualificazione professionale, in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate;
 - b) se il magistrato debba essere assegnato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede;
 - c) se si imponga l’esclusione del magistrato, previa sua audizione e fino alla successiva valutazione, dall’accesso ad incarichi direttivi, semidirettivi o a funzioni specifiche.

In tali casi copia della delibera va trasmessa alla Scuola superiore della magistratura o alle articolazioni consiliari competenti per l'ulteriore corso.

2. Se gli elementi che possono condurre alla formulazione del giudizio 'negativo' vengano riscontrati nonostante il parere positivo del Consiglio giudiziario, la Commissione dà avviso all'interessato delle facoltà di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia, di depositare memorie entro quindici giorni, di essere ascoltato e di essere assistito nel corso dell'audizione da un magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni e l'audizione può essere differita per una sola volta nel caso di impedimento del magistrato o dell'avvocato che assiste l'interessato.

3. Nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c), la competente Commissione dà avviso al magistrato interessato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia e comunica la data della sua audizione. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere nel corso della stessa da un altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.

4. Nel caso di 'giudizio negativo', il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio dalla scadenza del precedente quadriennio, in relazione a tutti i parametri di valutazione e ai requisiti di indipendenza, imparzialità e equilibrio, acquisendo un nuovo parere del Consiglio giudiziario, che sarà formulato sulla base della relazione del magistrato e del rapporto del dirigente ai sensi degli articoli 19 e ss..

5. Ove la rivalutazione biennale abbia esito 'positivo', le successive valutazioni quadriennali di professionalità sono posticipate di due anni, con decorrenza dalla scadenza del biennio di rivalutazione.

6. Se all'esito della rivalutazione biennale, risultano solo carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, ancorché coincidente con quello che ha condotto al primo giudizio negativo, a tale primo giudizio può seguire un giudizio 'non positivo' e il Consiglio superiore procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno dalla scadenza del precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3. In questo caso, il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate e di assegnare il magistrato, previa sua audizione ai sensi del comma 3, a una diversa funzione nella medesima sede. In tali ipotesi, copia della delibera va trasmessa alla Scuola superiore della magistratura o alle articolazioni consiliari competenti per l'ulteriore corso.

7. Se dopo un primo giudizio 'negativo' ai sensi del comma 1 o un giudizio 'non positivo' ai sensi del comma 6, ricorrono i presupposti per un nuovo giudizio 'negativo', esso è espresso previa audizione del magistrato innanzi al Consiglio superiore in seduta plenaria, con le modalità e nei termini di cui al comma 3.

8. Con il giudizio negativo formulato ai sensi del comma 7, il magistrato è dispensato dal servizio.

PARTE IV: MAGISTRATI FUORI RUOLO, P.E.D. E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Magistrati fuori ruolo: norme applicabili e fonti di conoscenza

1. La valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo o in aspettativa, ad eccezione dei magistrati in aspettativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 71/2022²³ ovvero per lo svolgimento del mandato elettorale europeo, è effettuata sulla base dei requisiti di cui

²³ L'articolo 17 è riportato in nota 1.

all'articolo 3 e secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte I della presente circolare, da adattarsi alle funzioni specificatamente svolte.

2. La relazione del magistrato ha ad oggetto esclusivamente i dati conoscitivi dell'attività in concreto svolta. La relazione dell'autorità presso cui il magistrato svolge servizio contiene la valutazione di tale attività secondo quanto previsto dall'articolo 20, in quanto compatibile.

3. Entro i termini di cui all'articolo 21, devono essere trasmessi al Consiglio superiore: per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario; per i magistrati componenti del Consiglio superiore o in servizio presso la Segreteria generale e l'Ufficio studi del medesimo organo, il parere del Comitato di presidenza; per gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, o in aspettativa senza assegni, nonché per i magistrati in servizio presso la Procura europea²⁴ e presso Eurojust²⁵, il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

4. Fatte salve, in quanto compatibili, le fonti di conoscenza di cui agli articoli 15 e 16, il parere è espresso sulla base delle relazioni di cui al comma 2 e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

5. La relazione del magistrato, la relazione dell'autorità presso cui lo stesso svolge servizio e il parere dell'autorità competente indicata al comma 3 vanno redatti secondo il modello allegato alla presente circolare, ispirato a principi di sinteticità e chiarezza e contenuto, in assenza di criticità, nel numero massimo di 10 pagine.

6. Per quanto non espressamente previsto dai commi che precedono, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente circolare.

Articolo 35

Valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati (P.E.D.)

1. Salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 9/2021, la presente circolare si applica, in quanto compatibile, anche alle valutazioni di professionalità dei PED.

2. Ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 9/2021, il Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale e nei termini di cui all'articolo 18, richiede alla Procura europea di trasmettere:

a) un rapporto informativo sull'attività svolta dal magistrato nominato procuratore europeo delegato e i relativi dati statistici;

b) copia dei precedenti rapporti di valutazione del rendimento;

c) notizie relative alle eventuali decisioni di riassegnazione dei casi assunte dalla camera permanente per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12.10.2017 (attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»);

d) un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 9/2021²⁶.

3. La documentazione di cui al comma 2, unitamente a quella in precedenza acquisita sull'attività del procuratore europeo delegato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 9/2021, è trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura al Consiglio giudiziario della Corte di appello di Roma ed è utilizzata ai fini delle valutazioni di professionalità, secondo quanto previsto dalla presente circolare e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. n. 160/2006.

²⁴ Si tratta dei Procuratori europei e dei Procuratori europei delegati ai sensi del **d.lgs. n. 9/2021**.

²⁵ Si tratta del membro nazionale, dell'aggiunto del membro nazionale e degli assistenti del membro nazionale ai sensi del **d.lgs. n. 183/2023**.

²⁶ L'**articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 9/2021**, prevede che "il Consiglio superiore della magistratura richiede, con cadenza annuale, alla Procura europea di comunicare se nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei delegati siano stati avviati o definiti procedimenti disciplinari, ovvero se, nei casi agli stessi assegnati, il procuratore europeo incaricato della supervisione abbia adottato la decisione di svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento".

Articolo 36

Ambito di applicazione delle norme sui Consigli giudiziari

1. Le disposizioni della presente circolare riguardanti i Consigli giudiziari si applicano, in quanto compatibili, al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, al Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia e al Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura.

Articolo 37

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. La presente circolare entra in vigore il giorno dell'approvazione con delibera plenaria e si applica, salvo quanto stabilito nei commi successivi, alle valutazioni di professionalità per le quali l'elenco dei DD.MM. di cui all'articolo 18 viene trasmesso successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 si applicano alle valutazioni di professionalità il cui quadriennio matura interamente dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità, alle valutazioni di cui al comma 1, delle lettere da d) a g) di entrambi gli articoli²⁷.

3. La presente circolare si applica alle procedure di rivalutazione i cui periodi di riferimento, biennali o annuali, maturano interamente dopo la data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per gli articoli 7 e 8 che trovano applicazione, nei limiti indicati al comma 2, soltanto quando anche il precedente giudizio non positivo o negativo abbia riguardato un periodo interamente maturato dopo la data della sua entrata in vigore.

4. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, trova applicazione la previgente circolare n. 20691/2007 e s.m..

²⁷ Agli effetti dell'**articolo 5** (Indicatori e criteri di giudizio della capacità), **comma 2, lett. f) e commi 3 e 4**, la condizione delle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro secondo gli indici di cui agli **articoli 7, lett. da d) a g)** (funzioni giudicanti) e **8, lett. da d) a g)** (funzioni requirenti):

- è discreta quando due degli indici di cui alle lettere da d) a g) sono positivi;
- è buona quando tre degli indici di cui alle lettere da d) a g) sono positivi;
- è ottima quando tutti e quattro gli indici di cui alle lettere da d) a g) sono positivi;
- difetta significativamente, senza mancare del tutto, quando tre degli indici di cui alle lettere da d) a g) sono negativi;
- manca del tutto quando tutti e quattro gli indici di cui alle lettere da d) a g), sono negativi.